

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. - Provincie con mandati postali (francati) (Milano e Lombardia anche presso Br. gola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. - Le associazioni hanno diritto al 1° e col 1° ogni mese. Inserzioni 15 cent. per il mese o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Martedì 31 Dicembre

Table with meteorological data for Torino, Dec 30, 1861. Includes barometer, thermometer, and wind speed readings.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

RENDICONTI DEL PARLAMENTO.

Table showing financial reports for Torino and various provinces (Italia, Austria, etc.) with columns for Trimestre, Semestre, and Annata.

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ogni mese e si ricevono: In Torino presso la Tipografia G. Favale e Comp. In tutto il resto dello Stato presso gli Uffici Postali...

- List of associations and their locations: MILANO - presso Brigola e presso l'Agenzia Giornalistica, BERGAMO - Bolis Fratelli, LODI - Cagnola librario, PARMA - Grazioli ed Adorni, REGGIO (Emilia) - Giuseppe Barbieri, MODENA - Zanichelli e da Cavazzoni, BOLOGNA - Marsigli e Rocchi, ERRARA - Celada Stefano, FIRENZE - Viuescux, e l'Ufficio della Nazione, PISA - Giuseppe Federighi e l'Ufficio postale, CORTONA - Mariottini Lorenzo, LIVORNO - Meucci Francesco, PERUGIA - Fantachiotti Luigi, ANCONA - Cherubini e Munster, ASCOLI - Castelli Cleto, NAPOLI - DeAngelis Enrico e Gabinetto della Stampa Nazionale, REGGIO (Calabria) - D'Angelo Domenico, PALERMO - Pedone Lauriel, MESSINA - Baldassare D'Amico, SIRACUSA - G. Cristina, CATANIA - P. Giuntini, TRAPANI - B. Mannone.

Dovendosi regolare la tiratura dei Rendiconti, coloro che intendono associarsi sono invitati a fare prontamente le loro dimande AFFINE D'EVITARE OGNI RITARDO di spedizione e le lacune nella serie dei fogli.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 30 DICEMBRE 1861

Il N. 377 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari dell'Interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno approvato col Decreto Nostro del 27 p. p. gennaio, n. 4681, ed il successivo Nostro Decreto del 13 marzo, n. 4682, riguardante il Personale applicato alle dette carceri saranno pubblicati e posti in esecuzione nelle Provincie Toscane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

Il N. 384 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto Reale le case delle Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio si militare che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei Membri delle Corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in altre case dei rispettivi loro ordini.

Art. 2. La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa non dureranno oltre il termine di tre anni.

Art. 3. Durante l'occupazione saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazioni relative ai locali occupati, non che una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 22 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

A. DELLA ROVERE.

Relazione a S. M. in udienza del 27 ottobre 61.

Sire, L'unificazione dei debiti pubblici d'Italia, decretata dal Parlamento colla Legge 10 luglio 1861, ed i provvedimenti richiesti per mandare ad effetto il prestito di 500 milioni danno luogo a diverse spese che non poterono prevedersi nel bilancio passivo delle finanze del corrente esercizio.

Così per la provvista e stampa dei registri, cartelle e certificati occorre una somma non minore di L. 50000

Occorrono macchine per bolli, e varii bolli a secco, a umido ed a fuoco, e la relativa spesa ascenderà a L. 200

cioè 10/m per le macchine e 2/m per bolli.

Richieggonsi casse in ferro il cui acquisto è pattuito a L. 3000

E per quanto ha specialmente tratto al prestito del 500 milioni ed alla rinviozione dei titoli di rendita, il prezzo della carta filigranata, in senso di quanto fu convenuto, vien calcolato in L. 460000

La scritturazione sia qui fattasi in via straordinaria dei titoli di rendita esige non meno di L. 26500

cioè L. 21/m qual corrispettivo dell'opera dell'applicazione dei numeri progressivi a tali titoli che aveva luogo a penna, e L. 5,500 per assegnamento a scrivani straordinari.

Vogliansi pure L. 900 per costruzione di globi e schedi di numeri da servire all'estrazione dei boni delle Romagne.

Oltre a ciò è necessaria una somma di L. 60000 pel pagamento del prezzo e spese d'attuazione di varie macchine che acquistarsi in Parigi, per numerare a stampa i titoli di rendita, cioè L. 53,333 per le macchine e L. 1,667 per gli artisti temporaneamente chiamati da Parigi a metterle in opera.

Si porta fiducia che mediante quest'ultima spesa possa d'or innanzi considerevolmente ridursi quella che sostenevasi in addietro per la scritturazione degli stessi titoli, e si avrà così anche un risparmio di tempo, maggior nitidezza e precisione di lavoro.

Le cifre dianzi accennate costituiscono un totale di L. 622100

Le più importanti fra le spese che vi danno luogo, qual è quella della carta e delle macchine per la stampa dei numeri sui titoli di rendita, già furono oggetto di contratti sottoposti al Consiglio di Stato, e regolarmente approvati; per altre trovansi offerte in via d'accettazione; ed altre finalmente non sono che il prezzo d'opere, già compiute, riguardanti le scritturazioni.

Preme quindi assai più di provvedere ai voluti pagamenti per le enunciate spese; e stante la notata mancanza di apposito fondo in bilancio rendesi necessaria l'aggiunta al bilancio medesimo di una speciale categoria, affine d'inscrivervi l'occorrente spesa straordinaria: il perchè preghi la M. V. a volersi degnare di apporre la Sovrana sua firma all'unito progetto di Decreto da convertirsi in Legge nella prossima sessione parlamentare, a termini delle vigenti disposizioni.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 20 e 21 della Legge 13 novembre 1859;

Sulla proposizione del ministro delle finanze ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 622,100 onde provvedere alle spese occorrenti per l'unificazione dei varii debiti dei cessati Stati d'Italia in dipendenza della Legge in data 10 luglio 1861, e per

l'emissione dei titoli di rendita del prestito di 500 milioni autorizzato colla Legge del 17 luglio 1861.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita una apposita categoria nella parte straordinaria del bilancio 1861 del Ministero delle finanze col N. 217, e colla denominazione - Spese diverse per l'unificazione dei varii debiti dello Stato, e per l'emissione dei titoli di rendita del prestito di 500 milioni.

La conversione in Legge del presente Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 27 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE

PIETRO BASTOGLI.

Essendo occorse alcune inesattezze nell'indicazione della destinazione e dei giorni di partenza dei Battaglioni mobili della Guardia Nazionale, si ripete la pubblicazione del Decreto inserito nel Numero di ieri.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il Decreto Ministeriale in data del 9 corrente, col quale la Guardia Nazionale dei circondari infradesignati venne chiamata a somministrare rispettivamente un battaglione mobile pel servizio di guerra;

Presi gli opportuni concerti col Ministro della Guerra,

Decreta:

I battaglioni mobili della Guardia Nazionale infradesignati dovranno partire per la rispettiva loro destinazione contronotata alle epoche stabilite nella seguente tabella per dare il cambio a quelli ivi attualmente distaccati, i quali cesseranno di prestare servizio e faranno ritorno alle rispettive residenze tostochè saranno sostituiti.

TABELLA

Table with columns: Battaglioni, Destinazioni, Giornofissato per la partenza, Battaglioni cui si dà il cambio. Lists units like Susa, Castiglione delle Stiviere, Rimini, Lucca, Savona, etc.

L'ispettore generale della Guardia Nazionale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino, addì 28 dicembre 1861.

Il Ministro RICASOLI.

S. M. si è degnata di fare le seguenti nomine e disposizioni:

Con R. Decreto del 12 dicembre 1861 Trissino-Lodi conte Agostino, luogotenente nell'arma di cavalleria in aspettativa, richiamato in attività di servizio nell'arma stessa;

Con R. Decreti del 13 detto Bonelli Achille sergente nell'arma di cavalleria, promosso sottotenente nell'arma stessa;

Falocco Enrico, luogotenente nell'arma di cavalleria del Corpo dei Volontari Italiani, collocato in aspettativa per riduzione di Corpo;

Valentini Luigi, sottotenente id., id.;

Con Reali Decreti del 22 detto Manca dell'Asinara cav. Vincenzo, capitano nel Corpo dei Carabinieri Reali, promosso maggiore nello stesso Corpo;

Centinò Donato, luogotenente id., promosso capitano nello stesso Corpo;

Simond-Violet Enrico, id., id.;

Calvi Antonio, capitano nell'arma di fanteria in aspettativa del Corpo dei Volontari Italiani, trasferito col grado di luogotenente nel Corpo dei Carabinieri Reali;

Cerboni Giovanni, luogotenente nel reggimento Cavalleggeri di Lucca, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda;

Griffo Gregorio, luogotenente nel Corpo del Treno d'armata, id.;

Castellani Raffaele, maresciallo d'alloggio nel Corpo dei Carabinieri Reali, promosso sottotenente nello stesso Corpo;

Custodi Remigio, id., id.;

Caroli Pietro, id., id.;

Capponi Matteo, id., id.;

Buffa Luigi, id., id.;

Brasca Tito, id., id.;

Coda Carlo, id., id.;

Dalponte Gioacchino, id., id.;

- List of names: Ronco Girolamo, id., id.; Rebaudo Pietro, id., id.; Caramali Francesco, id., id.; Praxolu Vincenzo, id., id.; Balette Giovanni, id., id.; Angiol-Usai Emanuele, id., id.; Colombo Carlo, id., id.; Tosco Giacomo, id., id.; Cherchi Giovanni, id., id.; Decortes-Manca Giuseppe, id., id.; Petruolo Luigi, id., id.

Il N. 380 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 15 del Regolamento doganale approvato col Nostro Decreto 29 ottobre 1861;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze, Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse istruzioni disciplinari per l'applicazione del Regolamento doganale del 29 ottobre 1861, vedute d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze. Tutte le precedenti disposizioni contrarie a quello contenute nelle dette istruzioni sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 28 novembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

PIETRO BASTOGLI.

SOMMARIO delle istruzioni disciplinari per la esecuzione del Regolamento doganale.

TIT. I. - Disposizioni generali.

Leggi e fumi promiscui, art. 1

Porti franchi, 2

Posti di osservazione, 3

Trasporti di merci per vie non permesse, 4

Passaggio della linea doganale in tempo di notte, 5

Orario per le operazioni doganali, 6

Permessi di carico, scarico e trasbordo, 7

Permessi di partenza dei bastimenti, 8

Ordine nelle operazioni doganali, 9

Visita delle merci, 10

Diritti particolari da pagarsi, 11

Bollatura dei colli, 12

TIT. II. - Della importazione e del trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Accompagnamento delle merci dal posto di osservazione alla dogana, art. 13

Presentazione delle merci ad una dogana non autorizzata, 14

Arrivo di convogli ferroviari dall'estero, 15

Manifesto di arrivo, 16

Sbarco delle merci arrivate, 17

Riconoscimento preventivo delle merci, 18

Dichiarazione scritta, 19

Merchi mancanti del manifesto oppure della dichiarazione, 20

Visita delle merci, 21

Condizioni per l'accettazione delle cambiali, 22, 23, 24

Liquidazione o riscossione dei diritti, 25

Garanzia per le bollette di cauzione, 26

Bolletta di cauzione, 27

Spedizione delle merci con le strade ferrate, 28

Arrivo delle merci alle strade ferrate, 29

Certificati di scarico, 30

Differenza rispetto alla bolletta di cauzione, 31

Arrivo delle merci alle strade ferrate, 32

Richiesta per bollette di cauzione non esaurite, 33

TIT. III. - Del transito.

Procedura nell'entrata, art. 24

Riconoscimento alla dogana di uscita, 25

Uscita di merci di transito colle strade ferrate, 26

Merchi presentate ad una dogana diversa da quella indicata nella bolletta, 27

TIT. IV. - Del deposito e della ripartizione.

Modi diversi dei depositi, art. 28

Merchi escluse dal deposito, 29

Cauzione per le merci depositate in magazzini di proprietà privata, 30

Dichiarazione e visita, 31

Registrazioni delle merci, 32

Ricevuta per le merci poste sotto diretta custodia della dogana, 33

Bollatura dei colli e facoltà di ritirarli e di estrarne campioni, 34

Vendita delle merci non estratte in tempo dal deposito, 35

Insegna ai magazzini dati in affitto o di privata proprietà, 36

Trasporto delle merci dalla dogana nei magazzini e viceversa, 37

Custodia delle merci nei magazzini dati in affitto e di privata proprietà, 48  
Chiusura dei magazzini dati in affitto, 49  
Seconda chiave per magazzini di proprietà privata, 50  
Vigilanza delle merci nei magazzini, 51  
Uscita delle merci dal deposito, 52  
Disposizioni particolari per depositi di Messina, 53

TIT. V. — Della esportazione.

Verificazione e bolletta, art. 54  
TIT. VI. — Della circolazione e del cabotaggio.  
Spedizioni delle merci nazionali, art. 55  
Cautole per coloniali e tessuti esteri, 56  
Attestazione di uscita dalla linea doganale delle merci, 57  
Reingresso delle merci per la linea doganale, 58

TIT. VII. — Particolari disposizioni di vigilanza.

Coloniali e tessuti esteri in circolazione nella zona di vigilanza, art. 59  
Permessi per depositi e per le fabbriche nella zona di vigilanza, 60  
Merci naufragate, 61

TIT. VIII. — Delle contravvenzioni.

Forma di procedura, art. 62  
Domanda di rimettersi al giudizio dell'amministrazione, 63  
Custodia delle merci procedenti da contravvenzioni, 64  
Registro delle contravvenzioni, 65  
Contabilità delle contravvenzioni, 66  
Processo verbale di contravvenzione, 67  
Procedura per le contravvenzioni, 68  
Classificazione dei processi verbali presso le Direzioni e Dogane, 69  
Ripartizione della somma esatte per contravvenzioni, 70  
Quote degli scopritori e rilevatori, 71  
Quote per la massa, per capo di brigata e per ricevitore, 72  
Partecipazione di altri impiegati ed individui al prodotto delle multe, 73  
Accrescimenti a profitto del fondo di massa, 74  
Questioni sul diritto alle quote, 75  
Formazione dei riparti, 76  
Prospetti delle dogane per lo stato delle contravvenzioni, 77  
Prospetti periodici delle Direzioni, 78  
Consegna dei registri ai nuovi contabili, 79

APPENDICE

dei libri delle bollette e dei registri doganali.

Forma dei libri delle bollette e dei registri doganali, art. 81, 82 e 83  
Diverso specie dei libri delle bollette, 84  
Diverso specie dei registri doganali, 85  
Chiusura dei libri delle bollette, 86  
Chiusura dei registri doganali, 87  
Rendiconto e revisione, 88

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1. I laghi promiscui, i cui sponde formano parte della linea doganale sono quelli di Garda e di Lugano; i fiumi promiscui sono il Tresa, il Mincio ed il Po da Dosola alla sua foce. La linea sul Lago Maggiore è determinata dai due punti estremi della parte italiana Zenna e Cannobio.

Art. 2. Sono considerati fuori della linea doganale le città di Ancona, Livorno e Messina, i cui particolari Regolamenti restano in vigore secondo il Decreto Reale 29 ottobre 1861.

I Regolamenti speciali del porto franco di Genova non si estendono oltre la cinta destinata al deposito.

Art. 3. Nelle frontiere di terra, ove le dogane sono collocate in luogo molto distante dalla linea doganale, possono istituirsi dei Posti di osservazione per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come Sezioni delle dogane.

Art. 4. È permesso percorrere, così nell'entrata come nell'uscita, vie diverse da quelle indicate nella tabella F del Decreto Reale 6 novembre 1861, col bestiame destinato al pascolo, ai lavori agrari, ai mezzai ed alle fiere; o quando si trasportino le derrate che i possidenti del Regno o degli Stati limitrofi hanno dai terreni posti al di qua o al di là della linea doganale. È data la stessa facilità per il trasporto del legname, delle legna e di altre materie combustibili, dei materiali da costruzione e simili, quando vi sia speciale permesso del Direttore della dogana e si osservino le condizioni imposte.

Art. 5. Il trasporto delle merci attraverso la linea doganale e le corrispondenti operazioni di dogana sono permessi in tutto il giorno.

1. Sulle strade ferrate e sulle vie autorizzate per il passaggio da una stazione estrema di strada ferrata sul territorio nazionale all'altra in territorio estero;  
2. Per le merci portate dai corrieri, o pure dai piroscifi che avessero obbligo di ripartire immediatamente;

3. Per gli equipaggi dei viaggiatori.

Art. 6. I Direttori delle dogane regoleranno l'orario delle operazioni doganali secondo i bisogni del commercio e secondo gli arrivi o partenze dei corrieri, dei convogli delle strade ferrate e dei piroscifi.

Le merci che sono presentate in dogana in ore non permesse e quelle per le quali operazioni doganali non abbiano potuto compiersi nel giorno, rimarranno, durante la notte sotto la custodia della dogana.

Art. 7. Il permesso per lo scarico delle merci importate per la via di terra è dato a voce. Il permesso di sbarco o di trasbordo è dato in iscritto (modelli numeri 1 e 2) a richiesta del capitano, e saranno indicate in esso le marche e numero dei colli e la qualità delle merci alla rifiuta.

Il permesso d'imbarco è dato secondo il modello num. 3. Può essere scritto sulla bolletta doganale quando questa non debba rimanere presso la dogana.

L'imbarco delle merci deve farsi di giorno, salvo i casi indicati nell'articolo 5, e dopo che la dogana si è accertata del discarico delle merci destinate al porto, giusta l'art. 5 del Regolamento doganale.

Lo sbarco, trasbordo o imbarco sarà accertato sui suddetti permessi, anche dagli agenti della forza doganale.

Art. 8. Il manifesto di partenza delle merci caricato o rimaste a bordo, che i capitani debbono presentare alla dogana prima di partire (art. 6 del Regolamento doganale), sarà fatto in conformità del modello n. 33.

Saranno iscritte in esso le merci estere e nazionali e saranno indicati i documenti che le riguardano.

La dogana, fatto il debito esame, appone la sua vidimazione al detto manifesto e lo restituisce al capitano dopo averne preso nota nel registro dei manifesti di partenza (modello n. 25). Se il capitano presenta il manifesto in doppio esemplare da lui firmato, la dogana ne fa solo menzione nel registro e conserva originariamente il duplicato del documento.

Nelle dogane marittime, che saranno indicate dal Ministero delle finanze, sarà tenuto un Registro dei riscontri delle merci imbarcate (modello n. 30) per annotarvi per ciascuno bastimento di cui sia annunciata la partenza, le merci estere rimaste a bordo e quelle che s'imbarcano. Il capitano, secondo che le operazioni di carico si compiono, dovrà sottoscrivere nel registro suddetto l'obbligo di dar conto delle merci ad ogni richiesta degli agenti doganali. La dogana quindi trascrive le merci nel riscontro che stacca dal registro e consegna all'incaricato della forza doganale, il quale, giorno per giorno, lo restituisce alla dogana, aggiungendo le sue osservazioni e la sua firma.

Finito le operazioni di carico e consegnato il Manifesto di partenza la dogana chiude la partita nel Registro dei riscontri, conserva il riscontro e dà il permesso di partenza (modello n. 29).

Art. 9. Le operazioni doganali saranno effettuate secondo l'ordine della presentazione delle merci. Si faranno in preferenza quelle che riguardano le merci spettanti ai viaggiatori ed a' corrieri, o trasportate dai convogli delle strade ferrate e dei piroscifi.

Art. 10. Nella visita delle merci, i colli saranno aperti tutti, quando ciò sia giustificato necessario per accertare l'esattezza della dichiarazione, e specialmente quando in un manifestino della merce di varie specie o soggette a dazio speciale il peso netto, o quando in una parte del carico si fossero già scoperte differenze rispetto alla dichiarazione.

Ove non siano sospetti di frode, la verificazione del peso dei colli potrà essere fatta per una parte solamente, in modo da aver sufficiente prova della quantità intera del carico.

Per le merci il cui dazio si paga secondo il valore, gli impiegati verificatori possono richiedere dal dichiarante le fatture di compra o quelle di fabbrica.

Gli impiegati preposti alla dogana possono assicurarsi della esattezza della verificazione con una seconda visita, nella quale intervengono gli agenti doganali che hanno fatta la prima verificazione.

Posseno far eseguire una seconda visita nei modi suddetti, anche gli ufficiali ed i brigatieri della forza doganale nella uscita delle merci dalla dogana.

Art. 11. Per ciascuno dei colli a piombo che si appongono ai colli si pagherà cinque centesimi, compreso il prezzo della corda che serve a riunire il bollo con la fune.

La tassa del bollo sulla carta si riscuote mediante il bollo da apporsi preventivamente a tergo delle bollette, nel modo che stabilirà il Ministero delle finanze. Le tasse di bollo per le lettere di vettura o simili documenti saranno pagate direttamente alla dogana che ne darà ricevuta al contribuente (modello n. 22).

Le spese di facchinaggio sono regolate da particolari tariffe approvate dal Direttore delle dogane.

Gli agenti doganali che si recano fuori della dogana o fuori i luoghi stabiliti per il carico, discarico e deposito delle merci ad una distanza maggiore di un chilometro e mezzo riceveranno dall'interessato una indennità di lire due per ogni giorno che impiegheranno nel compimento delle operazioni doganali. I mezzi di trasporto saranno somministrati a spese dello stesso.

Art. 12. La dogana determinerà in quali casi occorra mettere il bollo ai colli per accertarne l'identità e per impedirne le clandestine sottrazioni e sostituzioni.

TITOLO II.

Dell'importazione e del trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Art. 13. Se prima di arrivare alla dogana, dove debbono essere presentate le merci, si trova un posto di osservazione (articolo 3) il conduttore deve consegnare agli agenti doganali del posto suddetto le lettere di vettura o gli altri documenti che riguardano le merci.

Se niente impedisce l'introduzione delle merci sarà data una bolletta d'accompagnamento (modello n. 4), nella quale sia indicato il nome e cognome del conduttore, il numero e la specie dei colli. I documenti presentati al posto di osservazione saranno messi in un plico suggellato alla presenza del conduttore e saranno insieme colle merci spediti sotto scorta alla prossima dogana. Per la scorta non si paga alcun diritto.

La dogana dove arrivano le merci, fatte le debite verificazioni, confrontando la bolletta e i documenti contenuti nel plico suggellato, attesta, a tergo della bolletta suddetta, la presentazione dei colli e la rimanda al posto di osservazione.

Art. 14. Presentandosi le merci ad una dogana che non ha facilità di riceverle, questa le farà scortare alla dogana più vicina che sia a ciò autorizzata colle stesse cautele indicate nel precedente articolo, in questo caso la scorta è a spese del conduttore delle merci. L'indennità di scorta è regolata colle stesse norme indicate nell'art. 11.

A richiesta del conduttore o del proprietario la dogana nei casi suddetti può permettere che le merci siano portate con bolletta a cauzione alla prossima dogana, adempiendosi alle formalità prescritte dall'articolo 27 per le merci che si spediscono senza precedente visita.

Art. 15. Quando arrivano dall'estero convogli delle strade ferrate, le uscite della stazione saranno chiuse guardate dalle guardie doganali in modo da impedire, che siano sottratte merci o bagagli di viaggiatori.

Il conduttore del convoglio consegnerà alla dogana tutti i documenti che si riferiscono alle merci ed ai bagagli contenuti nei carri (vagoni) della strada ferrata.

Si procede quindi immediatamente alla verificazione dei carri e dei bagagli. I convogli rimarranno nella stazione fino a che la verificazione non sia compiuta.

Art. 16. Quando un bastimento approdato è ammesso a libera pratica, gli agenti doganali debbono immediatamente recarsi a bordo per riconoscere sommarariamente lo stato del carico, esaminare il manifesto e dare le debite informazioni alla dogana.

Il manifesto di terra deve essere redatto secondo il modello n. 34 e consegnato dal capitano al capo della dogana o all'impiegato a ciò destinato.

In fine del manifesto debbono essere annotate le provviste di bordo, cioè gli articoli che sono destinati all'uso del capitano e dell'equipaggio.

Se la dogana che riceve il manifesto lo trova regolare lo fa trascrivere nel registro dei manifesti (modello n. 24); se invece vi trova alcuna irregolarità, lo restituisce all'interessato e procede secondo la legge.

Gli uffici di sanità manifesteranno giorno per giorno alla dogana gli arrivi dei bastimenti nella rada o nel porto ed indicheranno l'ora in cui ciascuno è arrivato.

Art. 17. Se il capitano vuole effettuare lo sbarco prima che sia presentata la dichiarazione, consegnerà alla dogana una copia o un estratto del manifesto di carico. La dogana fatto il confronto col manifesto originale appone la sua vidimazione e dà il permesso di sbarco (modello n. 1).

Le merci saranno sbarcate coll'intervento di un impiegato o di uno o più agenti della forza doganale e saranno trasportate nella dogana per le debite operazioni di verificazione o di scrittura.

Per le merci destinate ad approdare altrove e che rimangono a bordo la dogana dà il lascio passare nel giorno della partenza (modello n. 17).

Art. 18. Perché il proprietario possa mutare la dichiarazione fatta e dare altra destinazione alle merci occorre il permesso scritto del capo della dogana.

Il permesso di aprire i colli e di pesare e verificare le merci nelle dogane alla frontiera di terra in luogo della dichiarazione (art. 21, Regolamento doganale) sarà dato, in caso di bisogno, a richiesta del conduttore o del proprietario, ed il verbale di verificazione sarà scritto secondo il modello n. 17.

Art. 19. La dichiarazione scritta deve essere fatta secondo il modello n. 36.

Nella dichiarazione per le merci portate per la via di mare, si deve indicare il nome del capitano, la nazionalità della bandiera del bastimento ed il numero del manifesto a cui si riferisce.

La dichiarazione sarà sottoscritta dal proprietario indicato nelle polizze di carico a meno che questi non abbia chi lo rappresenta.

Le dichiarazioni sono immediatamente trascritte nel apposito registro (modello n. 26), dopo di che si procede alla verificazione delle merci dagli impiegati destinati volta per volta dal capo della dogana.

Art. 20. Le merci che sono sbarcate a rischio ed a spese del capitano o del proprietario, nel caso indicato dall'articolo 21 del Regolamento doganale, saranno custodite in appositi magazzini della dogana ed annotati nel registro di temporaria custodia delle merci (modello n. 28).

La dogana terrà affissa nell'ufficio una nota dei colli colle loro marche, per cui il termine stabilito dall'art. 21 del Regolamento doganale.

Quando, dopo il termine di due mesi, le merci dovessero, per difetto di dichiarazione, essere vendute al pubblico incanto, ed il proprietario sia assente o ignoto, la dogana inviterà l'autorità giudiziaria del mandamento a delegare un suo rappresentante, alla cui presenza si farà la verificazione e l'inventario delle merci.

Il valore delle merci sarà accertato da due periti.

Nell'avviso da pubblicarsi per l'incanto sarà fatta descrizione delle merci col riscontro della tariffa e sarà indicata la somma dei diritti doganali che dovrà essere a carico dell'acquirente. Esso sarà inserito quindi giorni prima dell'incanto nel giornale della provincia, dove si pubblicano avvisi ufficiali.

La somma ritratta dalla vendita dopo dedotti i diritti doganali, le multe e le spese, è versata nella cassa dei depositi e prestiti, o pure nella tesoreria della provincia fino a che non venga reclamata dal proprietario delle merci.

Art. 21. La visita delle merci è fatta da due impiegati. Nelle dogane di terzo ordine basta un solo.

I risultati della visita sono attestati dagli impiegati verificatori colle seguenti parole, apposte alla dichiarazione e firmate da essi: — Veduto e trovato conforme alla dichiarazione — Se al contrario le merci non rispondano alla dichiarazione, gli impiegati faranno processo verbale indicando i risultati della verificazione.

Art. 22. I commercianti che vogliono pagare coi cambiali debbono farne domanda alla Camera di commercio del luogo del loro domicilio.

La Camera di commercio trasmetterà al direttore della dogana la nota dei negozianti che possono essere ammessi al pagamento con cambiali, indicando per ciascuno la somma per la quale può essere aperto il credito. Il direttore autorizza la dogana all'accettazione delle cambiali nei limiti fissati nella nota. In ogni mese la Camera di commercio manifesta al direttore le variazioni avvenute alle precedenti note.

Art. 23. Le cambiali per pagamento dei diritti d'entrata saranno fatte colle forme prescritte dalle leggi, e si firmeranno alla presenza del ricevitore della dogana.

La somma superiore a lire cinquecento, stabilita come minimo dall'articolo 21 del Regolamento doganale, può costituirsi cumulando i dazii dovuti per più bollette date in uno stesso giorno.

Nella costituzione d'ipoteca di rendita iscritta nel Gran libro del debito pubblico in garanzia delle cambiali, deve indicarsi la dogana presso la quale si vuole profittarne. Una ipoteca vale per una sola dogana. Le cambiali si accettano fino a tre quarti del valore nominale della rendita.

Art. 24. Il ricevitore non può accettare firma di persona che non siano comprese nelle note trasmesse dalla Camera di commercio.

Egli è responsabile verso l'amministrazione per le firme trovate false e per l'accettazione di somme superiori a quelle per le quali era aperto il credito in favore tanto del debitore quanto dei suoi garanti. È obbligato a sospendere l'accettazione sempre che, per notorietà di fatti, ci sia a dubitare della solvibilità della persona.

Non essendo pagate le cambiali, il ricevitore le fa protestare nelle forme stabilite dalle leggi, e le trasmette al direttore della dogana per le procedure giudiziarie, di accordo degli agenti del tesoro.

Le cambiali accettate saranno custodite dal ricevitore

che terrà nota delle loro scadenze, ed ogni quindici giorni trasmetterà al direttore un elenco di quelle accettate e di quelle che sono già state pagate.

Art. 25. Dopo la visita delle merci saranno, sulla dichiarazione, liquidati i diritti doganali; e fatto il pagamento di questi, sarà consegnata la bolletta (modello n. 5) staccata dal registro corrispondente e firmata dal ricevitore o dal cassiere.

La dichiarazione, dopo esservisi segnati la data ed il numero della bolletta, sarà unita al detto registro.

Il tempo che deve essere impiegato dalle merci per oltrepassare la zona di vigilanza e giungere al luogo a cui sono destinate non sarà determinato, se non quando le merci sono in punto di essere levate dalla dogana. Perciò quando dopo lo sbarco il proprietario per mancanza di mezzi di trasporto fosse obbligato a lasciar le merci in dogana, la bolletta sarà quivi ritenuta e riconsegnata al conduttore o al proprietario al tempo della partenza. Se le merci sono esenti da dazio d'entrata si dà la bolletta modello n. 6.

Art. 26. La cauzione per la spedizione delle merci da una dogana all'altra sarà data con somma depositata in contanti, ovvero con mallevateria di persona che il ricevitore della dogana, sotto la sua responsabilità, riconosca come accettabile.

Sono dispensate dall'obbligo di dare mallevateria:

1. Tutte le società autorizzate per la costruzione ed esercizio dello strada ferrate o per la navigazione a vapore nei porti dello Stato;
2. I componenti della Camera di commercio;
3. I negozianti iscritti nei ruoli di commercio che pagano a titolo principale di tassa di commercio, o di patente un tributo annuo non minore di lire 500;
4. Quelli che hanno vincolato a favore della dogana una rendita pubblica non minore di annua lire 300.

Ogni anno i negozianti suddetti rimetteranno alla dogana certificato della Camera di commercio che attesti l'esistenza delle condizioni che dispensano dalla mallevateria. In mancanza di tale certificato, o se per notorietà di fatto di ogni dubbia la loro solvibilità, cesseranno di godere i vantaggi indicati di sopra.

Art. 27. Per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra sarà data la bolletta di cauzione; secondo il modello 6, Se.

Sarà indicato nella bolletta il modo con cui si dà la cauzione ed il numero di bolli apposti ad ogni collo. Trattandosi di acquavite sarà indicato il grado di forza della medesima.

Per le merci che si spediscono senza precedente verificazione si dovrà nella bolletta indicare se i colli sono formati a macchina ovvero chiusi in un secondo involto.

La determinazione del tempo nel quale le merci debbono giungere alla dogana a cui sono destinate sarà fatta avendosi riguardo alla strada da percorrere o al tragitto da farsi per mare, e ai mezzi di trasporto che si usano.

Art. 28. Le merci che si spediscono per le strade ferrate senza precedente visita possono essere accompagnate a scelta dell'incaricato dell'istrada ferrata da una bolletta di cauzione collettiva o pure da diverse bollette secondo il numero delle persone a cui sono destinate.

Le bollette devono indicare il numero, il peso o le marche dei colli ed i bolli apposti a ciascun carro (vagone) in cui sono rinchiuso le merci.

L'amministrazione della strada ferrata deve perciò presentare un manifesto o foglio di via in due esemplari per ciascun luogo a cui sono destinate le merci; il manifesto conterrà la indicazione nominativa della quantità, peso, marche, numeri e contenuto dei colli; Uno dei due esemplari sarà unito al registro delle bollette e l'altro si restituirà colla bolletta medesima.

Quando i carri della strada ferrata non fossero sufficienti si potrà chiudere con bollo a piombo i colli in cassa, ceste, o altri recipienti approvati dalla dogana.

I carri che sono destinati al trasporto delle merci saranno precedentemente esaminati ed approvati dalla dogana e saranno contrassegnati colle parole Regia Finanza.

Art. 29. Quando le merci spedite con cauzione di visita giungono alla dogana a cui sono destinate, sarà fatto sommario riscontro e verificazione del peso lordo di ogni collo.

La destinazione delle merci può essere indicata nelle stesse bollette di cauzione, laddove l'intero carico sia destinato all'immissione per consumo.

Quando il carico non è tutto destinato all'immissione per consumo è necessaria la dichiarazione nelle forme ordinarie.

Art. 30. Quando dalla visita non risultano differenze rispetto alla bolletta di cauzione, la dogana dà un certificato di scarico (modello n. 9), in cui sono indicati i risultati della verificazione e che è trasmesso per mezzo della posta, sotto fascia in stampa (modello n. 38), alla dogana da cui sono partite le merci.

Al conduttore, o a chi lo rappresenta, è dato un riscontro che attesti l'adempimento delle condizioni prescritte.

La bolletta di cauzione rimasta presso la dogana sarà unita al registro dei certificati di scarico, indicandola a tergo la destinazione data alle merci.

Nei casi in cui la dogana dove sono arrivate le merci restituiscia la somma depositata nell'altra dogana (articolo 29 del Regolamento doganale), ne sarà dato avviso a questa.

Art. 31. Trovandosi le merci in quantità minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, la dogana dove sono arrivate le merci dà il certificato di scarico per la quantità rinvenuta. In questo caso la dogana donde sono partite le merci ritiene la parte della somma depositata corrispondente al dazio sulle merci mancanti, o procede per la riscossione delle somme dovute, a norma dell'art. 26 del Regolamento doganale, quando vi sia stata garanzia.

Se la quantità trovata è maggiore, la dogana dove le merci sono arrivate dà il certificato di discarico per tutte le merci indicate nella bolletta o fa processo verbale per le merci eccedenti.

Non sarà dato il certificato di scarico quando si trovasse differenze di qualità nelle merci rispetto alla bolletta di cauzione. Sarà invece compilato processo



PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Avviso d'asta Per il giorno 20 Gennaio 1862

Il pubblico è avvertito che nel giorno 20 del prossimo mese di gennaio 1862 alle ore 12 meridiane, si addiverrà in una delle sale di quest'ufficio di Prefettura, dinanzi all'ill. mo signor Prefetto della Provincia, e di chi per lui, con intervento del signor Direttore Demaniale di Sassari e di un suo rappresentante, per parte del Dominio, col metodo dell'incisione delle candele, so' un ribasso di un tanto per cento, all'incanto dello appalto dei lavori ed opere occorrenti per la rimodernazione e nuova sistemazione del Palazzo Governativo di Sassari nella antica piazza di Santa Caterina, ora piazzetta Arzuzi, nella complessiva somma di L. 130.000.

AVVERTENZE.

Per essere ammessi a far partito dovranno gli aspiranti depositare preventivamente in quest'ufficio di prefettura la somma di L. 6000 in numerario, o in effetti pubblici dello Stato al portatore.

Dovranno contemporaneamente presentare un certificato di recente data rilasciato da un Ingegnere del Genio Civile in attività di servizio comprovante la loro idoneità all'esecuzione delle opere tutte cadenti in appalto.

Le offerte in ribasso si prezzi elementari stabiliti dalla perizia compilata dall'ingegnere di 1. classe nel Genio Civile sig. Marone, si faranno per licitazioni orali, col metodo della estinzione delle candele, avvertendo che ogni partito non potrà essere minore di cent. 25 per ogni centesimo di lire.

Il tempo fissato per dare compiuti i lavori è di mesi 18, computando dal giorno che il deliberatario riceverà l'ordine iscritto dall'ingegnere Direttore per incominciarli, e dovrà attivarsi colla solita sollecitudine onde ultimarli nel prefisso termine.

In caso di ritardo all'intrapresa, alla prosecuzione, ed alla ultimazione delle opere sarà in facoltà dell'Amministrazione di farle eseguire d'ufficio a maggiori spese, rischio e pericolo dell'imprenditore fino al perfetto completamento.

Il termine per la scadenza dei fatali, giusta il prescritto dell'art. 4 del capitolato è fissato a giorni 8 successivi a quello del primo deliberamento, e scadrà quindi alle ore 12 meridiane del giorno 28 detto mese di gennaio, entro qual termine è lecito a chiunque, previo il deposito di cui sopra, e la presentazione del voluto certificato di idoneità di fare il ribasso non inferiore al ventesimo sul residuo prezzo d'aggiudicazione, e questo avvenendo si farà luogo ad un nuovo incanto che sarà definitivo.

Nel 10 giorni successivi al deliberamento definitivo, l'assuntore dell'impresa dovrà presentarsi per la stipulazione del relativo contratto in forma pubblica, e ne dovrà garantire l'esatta osservanza mediante prestazione di una malleva in forma di contante di L. 10,000 in numerario, od in effetti pubblici dello Stato.

Trasporto detto termine senza che il deliberatario abbia soddisfatto a tale obbligazione sarà in piena facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere a nuovi incanti, a totale rischio e pericolo di esso imprenditore, il quale oltre alla perdita del deposito, sarà tenuto ad indennizzare le fatiche di qualunque scapito che fossero per soffrire senza aver diritto di partecipare in nessuna guisa ai maggiori utili che per avventura ne ricavarono.

Il pagamento del prezzo d'impresa sarà eseguito in seguito a certificato dell'ingegnere direttore mediante abbuconati a misura del progresso dei lavori, e sempre quando ogni acconto sia maggiore di L. 3000 e minore di 12,000 come resta prescritto all'art. 75 del capitolato.

La presente impresa s'intenderà subordinata a tutte e singole le condizioni ed obblighi risultanti dal capitolato relativo in data 10 luglio 1861, del quale, non che della perizia e disegni è facoltativo a chiunque di prender visione in questa segreteria in tutti i giorni alle ore d'ufficio: quali capitolato e perizia sono altresì visibili presso le Direzioni demaniale di Cagliari, Nuoro, Genova, Alessandria e Torino.

Per l'esecuzione del contratto e per gli effetti previsti dall'art. 73 del Codice Civile l'imprenditore dovrà nell'atto della stipulazione del medesimo eleggere domicilio legale nella città di Sassari.

Sono dichiarate a carico esclusivo dell'imprenditore tutte le spese relative agli incanti ed alla stipulazione del contratto congiuntamente a quella di quel copia del medesimo, di cui tre in carta bollata, e di cui oggetto lo stesso imprenditore dovrà fare presso questa segreteria un competente deposito, salvo aumento, o restituzione secondo la loro entità precisa a farsi successivamente col mezzo di regolare parcella.

Sassari, addì 22 x.bre 1861. Il Segretario Capo SANNA ENNA.

PENNE METALLICHE PERRY & C.

Londra. Riconosciute generalmente per le migliori sotto ogni rapporto: di punta larga, media, fina e strana; elastiche e dure, per uso di cancelleria, pel commercio, per scolari ec. ec.; ed adatte a qualunque mano.

Deposito in Torino, presso G. FAVALE e C.

negozianti da carta, via S. Francesco, 19. ALESSANDRIA, Gazzotti frat., Tip.-Librai. SAVONA, Prudente Giacomo, Libraio, VERCELLI, presso Degaudenzi Michele e figli Tipografi-Librari.

GIUNTA MUNICIPALE DELLA CITTA' DI MILANO

N. 46729-7381 Div. I. Sez. I. 27 dicembre 1861.

AVVISO

Con Decreto Sovrano del 28 luglio 1861 venne autorizzato il Municipio di Milano a sostituire alla II. ed alla III. estrazione della lotteria per la formazione della piazza del Duomo un prestito a premi di dieci milioni di lire italiane, concluso con otto vite bancharie mediante scrittura 27 giugno 1861 e relative appendici.

Ora recasi a generale notizia che la prima estrazione pubblica di detto prestito a premi, il di cui piano è riportato a tergo di ciascuna obbligazione, seguirà, per essere festivo il primo d'anno, il giorno 9 gennaio 1862 alle ore 11 antimeridiane nel palazzo civico del Marino, coll'intervento della Giunta Municipale e dell'apposita Commissione amministratrice dei fondi della civica lotteria, stata nominata dal Consiglio Comunale. L'estrazione a termini del contratto si farà colle norme qui a piedi indicate.

Il Sindaco BERETTA.

SILA, Assessore.

SILVA, Segretario.

NORME PER L'ESTRAZIONE

Le 400.000 obbligazioni del valor nominale di lire. 15 ciascuna, sono divise in 3.000 serie, ed ogni serie ha 50 numeri d'ordine dall'1 al 50.

Vi sarà un'urna per gli 8.000 numeri delle serie, e si comincerà coll'estrarre le serie vincenti nel numero fissato dal piano per ogni estrazione.

I numeri così estratti saranno annotati progressivamente in triplice registro per essere poi riposti in una seconda urna, mentre si collegheranno in una terza urna i 50 numeri d'ordine applicabili a ciascuna serie.

Indi si comincerà ad estrarre un numero serie dalla seconda urna e contemporaneamente un numero d'ordine dalla terza. L'obbligazione rappresentata dal numero serie e dal numero d'ordine, estratti nei primi, vincerà il primo premio.

Innanzi di estrarre nuovi numeri si riporranno i numeri estratti nelle loro urne rispettive: poi di nuovo si ripeterà la stessa operazione per l'assegnamento degli altri premi, in ordine decrescente di valore, finché saranno usciti tutti i numeri premiali, meno quelli dell'ultima classe, poiché, venendo a ciascun d'essi assegnata una somma eguale, renderebbe inutile il ricorrere più oltre alla sorte.

Nel caso che lo stesso numero serie e lo stesso numero d'ordine relativo venissero estratti due o più volte, si riporrà ciascuno simultaneamente nella sua urna avendosi per nulla per loro estrazione successiva alla prima.

Il regolare elenco dei numeri estratti verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà inoltre censibile presso la Cassa Municipale.

MUNICIPIO DI CANDELO

Circondario di Biello.

Essendo stato in tempo utile presentato partito di ribasso del ventesimo sul prezzo deliberato di L. 79700, per cui il prezzo d'appalto per la costruzione del ponte sul torrente Cerro, via Candelo e Vigilano, ascende in ora a L. 75715, si rende noto al pubblico che l'ultimo e definitivo incanto seguirà in Candelo avanti la giunta municipale, alle ore 10 di mattina del giorno di sabato 11 gennaio prossimo col mezzo delle candele, ed in ribasso delle suddette lire 75715.

Le offerte non saranno minori di L. 100. Le opere di cui si tratta dovranno essere ultimato fra mesi 12 dal giorno dell'approvazione del contratto.

Gli aspiranti dovranno presentare un certificato d'idoneità rilasciato da persone competenti e di fresca data, fare il deposito di L. 9000 in danaro, in cedole al portatore od effetti dello Stato, ed un vaglia di persona responsabile conforme al modulo n. 13, annesso alla legge 1 aprile 1838.

Li piani, progetti, disegni, profili e capitoli, tutti sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni precedenti l'incanto.

Candelo, 22 dicembre 1861. Pozzo Pietro seg. com. u.

Compagnia d'Assicurazione

A PREMIO FISSO

CONTRO I DANNI DEGLI INCENDII E DELLO SCOPPIO DEL GAZ Autorizzata da S. M.

I signori Azionisti sono avvertiti che, a partire dal giorno 7 del prossimo gennaio, mediante presentazione del loro certificato d'azione, saranno loro pagate L. 15 per ogni azione, ammontare degli interessi 1861.

NB. I pagamenti saranno fatti dalla Cassa della Compagnia dalle ore 1 alle 4 pom., via S. Filippo, Palazzo Della Cisterna, n. 12. Torino, il 30 dicembre 1861.

L'Agente Centrale E. GUARENCE.

CANALE MARITTIMO DI SUEZ

Il semestre interessi al 1 gennaio 1862, si paga dai sottoscritti dalle ore 9 alle 12, e dalle 2 alle 4. — Via Arsenale, N. 15. DUPRE padre e figli.

UNIONE TIPOGRAFICA EDITRICE TORINESE

(già ditta Pomba)

IX. AZIONE TORINESE

STORIA UNIVERSALE

DI CESARE CANTU'

CONDIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE.

- I. L'opera si comporrà di X volumi, VI di Testo e IV di Documenti, cioè: Cronologia, Geografia politici, Belle arti, Filologia, Archeologia e Belle arti, Guerra, Biografie, Indice ragionato. Al compimento d'ogni volume se ne darà la copertina, e con un' delle prime dispense il ritratto dell'autore, accuratamente inciso in acciaio.
II. Il costo sarà in-8 grande, quello stesso della settima edizione, ed il carattere quello del present programma.
III. L'opera uscirà in dispense, ciascuna di 4 fogli di 16 pagine, in tutto pag. 64, al prezzo d'una lira italiana, oltre le spese di porto e d'asta. — Si pubblicherà una dispensa alla settimana possibilmente a cominciare dalla fine di gennaio 1862.
IV. Ogni volume consisterà di 15 dispense circa, e perciò l'opera sarà compiuta in 150 a 160 dispense.
V. Mandarà franco di posta per tutto il Regno a quelli che si associano direttamente presso la ditta Editrice.

NB. Nel costo medesimo è pubblicata la seconda edizione della STORIA DEGLI ITALIANI dello stesso autore in 60 dispense, al prezzo di L. 1, 20 ciascuna.

ANNO XIII -- 1862.

GAZZETTA MEDICA ITALIANA

PROVINCIE SARDE

Si pubblica ogni Lunedì.

Prezzo d'associazione: — Per tutto il Regno (franco): Un anno L. 10, — Sei mesi L. 5, 50. Questa Gazzetta diretta dal cav. G. B. Borelli, dottor collegiato, è in corrispondenza con quasi tutti i più distinti scrittori clinici della penisola, i quali con Memorie originali, Sunti, Riviste ed Appendici concorrono alla sua compilazione.

Dirigere le domande accompagnate da vaglia postale intestata alla Tipografia Nazionale, via Bottero, n. 8, in Torino.

I MIEI TEMPI

MEMORIE di ANGELO BROFFERIO

È pubblicato il vol. XX. — Prezzo L. 2.

Dirigere le domande accompagnate da vaglia postale in Torino alla Tipografia nazionale, via Bottero, n. 8.

TIPOGRAFIA SCOLASTICA

di SEBASTIANO FRANCO e FIGLI Editori-Librari in Torino

Libri ad uso di premio o di strenna per capo d'anno

- RACCONTI POPOLARI e STRAMBOTTI TOSCANI per Tomistocle GARDI da Siena, e Giuseppe TICCI di Pistoia, dono alla Gioventù studiosa per 1862, 1 bel volume in-16 con elegante coperta litografata L. 2 00
II. MONTANARI TOSCANO volontario alla Guerra dell'Indipendenza Italiana del 1849; Racconto Popolare dell'Abate Giuseppe TICCI di Pistoia, 1 vol. in-16, legato alla bodoniana, con elegante coperta figurata miniata L. 1 75
Lo stesso, legato in piena tela con dorature L. 2 00

NUOVISSIMA PUBBLICAZIONE

I VESCOVI DELL'UMBRIA E IL SIGNOR GUIZOT, Epistola di un Sacerdote Cattolico a S. E. il Conte Terenzio MAMIANI

I suddetti Libri si spediscono franchi per posta contro vaglia postale in lire a 11. avvertita.

UNICA MEDAGLIA aggiudicata ai pittori PATRIMONIALE PINAZ all'Esposizione Universale di Parigi (1853) Confetti gradevolissimi, ed il più efficace pettorale contro il grip, i reumi, le tossi ostinate e le affezioni di petto. — Prezzo fr. 1, 50 la scatola; cent. 75 la 1/2 scatola. Deposito generale in Torino, alla Banca Ranco, Sivetti e Comp e presso i principali farmacisti. — Casa centrale a Ginevra.

IL MONITORE

DELLE FAMIGLIE E DELLE SCUOLE GIORNALE

di educazione domestica e civile e del pubblico e privato insegnamento

Questo periodico incomincerà ad uscire in Parma il 7 gennaio 1862, pubblicando ciascun martedì, con un foglio di pagine 16 in-8. La direzione di esso è affidata a P. B. Silorata, socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, già compendiatore della Gazzetta Ufficiale del Regno, ed ora professore di storia e geografia nel Liceo di Parma.

La maggior parte dei letterati illustri e degli insegnanti più benemeriti e stimati della Penisola sono cooperatori a questa sì utile impresa.

Il Direttore offre ai capi di tutti i licei, ginnasii, convitti e scuole del Regno d'Italia, ed a tutti i professori pubblici e privati le colonne di questo periodico, affinché facciano conoscere per tal mezzo le loro sagge osservazioni e proposte conducevili al miglioramento dei metodi dell'istruzione ed ogni altro loro scritto che credessero di solida utilità per le famiglie e per i giovani studenti.

Il prezzo da pagarsi anticipato è per tutta l'Italia: un anno L. 6, un semestre L. 3, 50, un trimestre L. 1, 90.

Chi darà 10 sottoscrizioni avrà copia del Giornale in dono.

Le domande di associazione si devono indirizzare alla Direzione del Monitore delle Famiglie e delle Scuole in Parma.

Ci è gratissimo l'annunziare che fra i principali scrittori di questo periodico saranno chiarissimi Felice Romani, Nicolò Tommaseo, Filippo Linati, G. I. Montanari, Jacopo Barnardi, Casimiro Dana, Giovanni Adorni, Giuseppe Picci, Felice Casazza, Riccardo Mitchell, Emanuele Celestia, Giuseppe e Cesare Campori, Salvatore Nuzzi, Cesare Guasti, Oreste Raggi, Vincenzo Baffi, ecc., ecc.

Il programma si distribuisce gratis alla tipografia Favale.

Tipografia G. FAVALE e COMP.

e principali Librai

STORIA

DELLA CASA D'AUSTRIA

dalla sua origine sino ai nostri giorni

DI

A. SNIDER-PELEGRINI

Volume 1. in-8 piccolo fr. 3, 30 in-8 grande L. 4, 50

Si vende a beneficio dell'Emigrazione Veneto-Romana.

UNICO DEPOSITO

CAFFÈ BURET di SANITÀ

Miele vergine di Spagna, Sagò, Ravalenta, Orzo perù, Taploka, Senapa medicinale.

VINI FORESTIERI e RHUM

SENENTI diverse per prati e campi.

Dal Fratelli Anosio, droghieri, via di Po.

GIUSEPPE CARVALHO

PORTOGHESE

Ha l'onore di avvisare gli amatori del buon vino, di averne ricevute varie qualità, che vende in bottiglie non meno di 36, a L. 5 e 6 caduna bottiglia, cioè: Porto, Madera, tinto di Madera, Xeres, S-tubal, Caravellos, Arinto, Colares, Brucellas, Medros, Ilmedes, Muscato di Spagna, Tina di Rotta, Rhum di Giamaica, Natte e Zafferano di Spagna. — Piazza Beccati, n. 1.

SIA NOTO

Che nella causa di graduazione dei creditori aventi ipoteca sui beni Zanoni e Perai di cui al fas. N. 6313 del 1846 del cessato tribunale di prima istanza di Bologna, a petizione della signora Maddalena Lusanti con provvedimento dell'ill. mo signor presidente del regio tribunale di circondario di Bologna 9 dicembre corrente 1861, è stato

aperto il giudizio di graduazione suddetto, e commesso per medesimo il giudice sig. avv. Carlo Fusconi, con ingunzione ai creditori, che già non l'abbiamo fatto, di depositare e produrre nella segreteria la loro motivate domande di collocazione, e i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 decorribili a senso dell'art. 819 Codice di procedura civile, fissando il termine di 30 giorni per eseguire la notifica del detto provvedimento mediante pubblici proclami (come al cregolese) a ferni n. del decreto 2 pr. assino passato foglio, in obbedienza al quale la presente inserzione sarà ripetuta tre volte, nel Monitor di Bologna e nel giornale Ufficiale dello Stato, oltre l'affissione del provvedimento alla porta del detto tribunale di Bologna, e coe ecc. Salvo in ogni caso. Cesare Genari proc.

GIUDICIO DI GRADUAZIONE

Il signor presidente del tribunale del circondario di Torino, con suo provvedimento dell' 20 dello epistola 8 d'embre, sull'istanza della Cristiana Lombardi vedova Vignati, tanto in proprio che qual madre e tutrice dei minori suoi figli Giuseppe, Luigi ed Elisabetta, dichiarò aperto il giudizio di graduazione sul prezzo di L. 2305 ricavato dalla vendita dell'edificio di filatoio da seta, sito nel luogo di Casale, e avuto espropriato in odio degli eredi Rosso, e deliberato con sentenza del suddetto tribunale dell' 7 ottobre 1861, all'Emilia Garaballo, moglie di Pietro Rug, residente in Cambiano, deputando a giudice commesso del medesimo il signor avv. Dionisotti, ed ingiungendo ai creditori tutti di presentare e depositare presso la segreteria del suddetto tribunale, le loro domande di collocazione corredate dei titoli giustificativi, entro il termine di giorni 30 dalla notificazione del suddetto provvedimento.

Torino, 26 dicembre 1861.

Rambaldi sost. Richetti.

CITAZIONE

Con atto 28 cadente dell'usciera Niccolò, ad istanza del signor Stefano Dellabona, mercante nato in Torino, si cita il signor Giuseppe Araldi, residente in Torino, a comparire nanti il signor giudice della sez. Monviso, alle ore 9 antimeridiane dell' 4 prossimo gennaio per ivi vedersi condannare al pagamento di L. 343 interessi e spese, e ciò a senso dell'art. 61 del cod. proc. civ., per averli il detto Araldi reso di residenza, domicilio e dimora ignoti. Torino, 30 dicembre 1861.

Ramboldo Gio. p. c.

SCADENZA DI FATALI

Con atto del giorno di ieri ricevuto dal sottoscritto, venne deliberata la cascina denominata Popola, situata su questa via, propria dell'interdetto signor Secondo Barberis di questa città, al signor Piana Giambattista per il 7320. Tale cascina è composta di casa e beni attigui, del quantitativo di are 631, centiare 55. I fatali per l'aumento prescritto dalla legge scadono col giorno 7 prossimo gennaio. Asti, 24 dicembre 1861. Not. Ara seg.

REINCANTO

In seguito dell'aumento del decimo fatale nel giorno 14 corrente, dal signor Artan Lazzaro, al lotto 8 dei beni propri dell'interdetto signor conte Gustavo Birago di Borgaro, stato deliberato con atto del 29 scorso novembre, al signor Ocheti Giovanni Antonio per il 13928. Avrà luogo avanti del sottoscritto il giorno 13 prossimo gennaio ore 10 di frauci, il reincanto dello stesso lotto in questa città, contrada della Casalina, casa Alusi, in una delle sale della graduatura mandamentale, sull'offerta fatta dal detto signor Artan di L. 13312 ed al deliberamento definitivo, a favore dell'ultimo miglior offerente, all'estinzione della terza candela (vrg ne Asti, 16 dicembre 1861. Not. Ara seg.

NUOVO INCANTO

Dietro aumento di mezzo sesto fatto il 14 del corrente dicembre da Tosello Giacomo fu Marco domiciliato in Limone, rappresentato dal procuratore sottoscritto, al prezzo degli stabili subastati ad istanza di Tosello Francesco in odio di Mario Antonino debitore, e Riberi Gio. Andrea terzo possessore, residenti in Limone, e deliberati con sentenza del tribunale del circondario di Cuneo del 6 dicembre corrente, al predetto Riberi per L. 5600; avrà luogo nantilo stesso tribunale all'udienza dell' 10 di gennaio 1862, ore 11 del mattino, il nuovo incanto di detti stabili in un sol lotto, sul prezzo di aumento di L. 6070; ed alle condizioni consegnate in bando venale del 21 andata dicembre.

Gli stabili consistono in un chialotto, sito sulle fani di Limone, nella valle della Collette, composto di caseggi, prati, campi, pascoli e boschi faggi della superficie complessiva di ett. 6, are 50, posseduto dal debitore Mario, ed in una pezza prato sita sulle stesse fani, di are 28 circa, posseduta dal terzo possessore Riberi Gio. Andrea. Cuneo, 23 x.bre 1861.

Rovera Costanzo proc.

AUMENTO DI SESTO.

Nella causa di subastazione promossa dal signor Gatta Alessandro contro il signor Mosca conte Alessandro debitore, e di lui moglie Garcia Eugenia terra possedutrice, di moranti in Aosta, dietro aumento di mezzo sesto fatto dal signor Stragotti P. P. il signor presidente del tribunale del circondario d'Ivrea con decreto 17 d'embre andante fissò per nuovo incanto della casa sita in detta città d'Ivrea cantone S-n Salvatore, composta di quattro piani con creta, pezza in mappa al num. 5788, l'udienza dell' 11 gennaio prossimo, al prezzo e condizioni di cui in bando in data 17 dicembre cadente. Ivrea, il 27 x.bre 1861.

P. Peylla sost. Piazza.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE e C.